



Comune di Monterotondo

Deliberazione Consiglio Com.le
Convocazione Prima

Atto n. 31 del 30/06/2026

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO,
EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. - SENTENZA
T.O. TIVOLI N. 115/2026**

L'anno 2026 il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 09.08 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale, in seguito a determinazione del Presidente e previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di regolamento. Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti ed assenti i signori di seguito indicati:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Bavaro Michele	Consigliere	NO
Caleca Daniela	Consigliere	SI
Capobianco Angelo	Consigliere	SI
Casu Angelo	Consigliere	SI
Cenciarelli Giuseppe	Consigliere	NO
D'Angelo Donato	Consigliere	NO
Di Andrea Marco	Consigliere	SI
Di Sabatino Lucia	Consigliere	SI
Di Ventura Simone	Consigliere	NO
Donnarumma Vincenzo	Presidente del Consiglio	SI
Federici Fabio	Consigliere	NO
Felici Claudio	Consigliere	SI
Garofoli Matteo Gaetano	Consigliere	SI
Giacomoni Elisa	Consigliere	NO
Giacomozzi Gabriele	Consigliere	SI
Maceratesi Daniele	Consigliere	NO
Mancini Claudia	Consigliere	SI
Mirandi Francesco	Consigliere	SI
Palombi Attilio	Consigliere	SI
Petrocchi Simone	Consigliere	NO
Pieretti Alessia	Consigliere	NO
Segnalini Daniele	Consigliere	SI
Sestili Giuliana	Consigliere	SI
Valle Luisa	Consigliere	NO

PRESENTI n.15

ASSENTI n.10

Presiede il Sig. Donnarumma Vincenzo nella qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Generale Michele Smargiassi, incaricato della redazione del verbale.

Deliberazione n. del

Con la continuazione. Sono presenti il Sindaco e n. 18 Consiglieri (Bavaro, Caleca, Capobianco, Casu, Di Sabatino, Di Ventura, Donnarumma, Federici, Felici, Garofoli, Giacomozzi, Maceratesi, Mancini, Mirandi, Palombi, Petrocchi, Segnalini, Sestili) ed assenti n. 6 Consiglieri (Cenciarelli, D'Angelo, Di Andrea, Giacomoni, Pieretti, Valle);
di seguito

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. – SENTENZA T.O. Tivoli n. 115/2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessora Clementini.

Premesso che:

- Con Verbale del Comitato Istituzionale RM 5.1 a fronte di uno stanziamento regionale insufficiente per l'intervento socioassistenziale "Disabilità Gravissima" ha adottato il criterio della redistribuzione delle somme al fine di assicurare ad un maggior numero di utenti beneficiari dello stanziamento l'importo minimo previsto dalle linee guida emesse dalla Regione Lazio di cui alla DGR n. 897 del 09.12.2021,
- Con sentenza n. 115/2026 pubbl. il 22.01.2026 R.G. n. 1332/2025 è stato accertato il diritto alla sig.ra F.B. a ricevere il contributo di cura relativo all'intervento "disabilità gravissima" nella misura mensile di € 700,00 a decorrere dal mese di marzo 2023 fino al mese di febbraio 2025,

Precisato che il debito complessivo a carico del Comune di Monterotondo derivante dalla sentenza n. 115/2026 pubbl. il 22.01.2026 R.G. n. 1332/2025, ammonta a complessivi € **4.335,82**, così suddivisi:

- Sorte pari ad € 4.112,79
- Spese ed accessori di legge ad € 223,03

che trova copertura finanziaria nei fondi Regionali a destinazione vincolata relativi all'intervento "Disabilità Gravissima";

Considerato che ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali riconoscono con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e titoli giudiziali esecutivi;

Richiamato l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato l'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di

pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D. Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e di servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Considerato che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005), né lo stesso può valutarne il quantum, essendo tale deliberazione già stata effettuata dal giudice interessato;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per se già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Lombardia – delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per

l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

Ravvisato che la citata sentenza costituisce titolo giudiziale idoneo a fondare l'obbligazione dell'Ente e rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;

Dato atto che il presente provvedimento ha natura meramente ricognitiva e contabile, finalizzata alla ricognizione di un'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esterno dell'ente in forza di titolo giudiziale esecutivo.

Richiamata infine la Deliberazione delle Sezioni Autonomie della Corte dei Conti n. 27/2019 che chiude definitivamente il dibattito apertosi tra le sezioni regionali, sull'impossibilità al pagamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive senza previo riconoscimento da parte del consiglio comunale, per cui, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n. 44/2019/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: *"Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento"*.

Precisato che:

- il riconoscimento del debito fuori bilancio, in presenza di un titolo giudiziale esecutivo, costituisce atto obbligatorio per l'Ente;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio non comporta alcuna valutazione discrezionale nel merito del rapporto obbligatorio, essendo l'Ente tenuto a prendere atto di un'obbligazione già perfezionata all'esterno mediante titolo giudiziale.
- eventuali profili di responsabilità amministrative e contabili restano estranei al presente procedimento e sono rimessi alle valutazioni degli organi competenti, ai sensi della normativa vigente.
- il riconoscimento del debito fuori bilancio non costituisce acquiescenza al provvedimento giudiziario né preclude eventuali iniziative di tutela dell'Ente nelle sedi competenti;

Rilevato che si rende necessario, ricorrendo i presupposti, procedere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii., al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla nominata sentenza n. 115/2026 pubbl. il 22.01.2026 R.G. n. 1332/2025.

Dato atto, altresì, che:

1. che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio è effettuato fatta salva la verifica di eventuali responsabilità amministrative e contabili e l'eventuale esercizio delle azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili;
- ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la presente deliberazione viene trasmessa alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti entro i termini previsti dalla legge;
 - la presente deliberazione è soggetta alle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Ritenuto di procedere con la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere

all'adempimento dell'obbligazione derivante dal decreto ingiuntivo sopra riferito;

Visti

- l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, che prevede la copertura obbligatoria delle spese;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 68 il decreto sindacale n. 68 del 10.10.2025 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Monica Fiori l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1, ai sensi dell'art. 50, co.10 e dell'art. 109 co. 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Precisato che a Responsabile dell'Ufficio di Piano, Dott.ssa Monica Fiori:

- ha recepito la menzionata sentenza tramite nota PEC - Protocollo n. 5612 del 27.01.2026 trasmessa dalle Avvocato Clara Curreri e Francesca Antonacci;
- la medesima risulta essere incaricata ai sensi dell'art. 50, co.10 e dell'art. 109 co. 1 del D.lgs. n. 267/2000 dal 10 ottobre u.s. e che pertanto il menzionato ricorso è antecedente alla carica attualmente ricoperta ai sensi dell'art. 50, co.10 e dell'art. 109 co. 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Dato atto che è stata inviata all'Organo di Revisione Contabile, la presente proposta di deliberazione per l'emissione del relativo parere cui è stato dato riscontro con il verbale n. 17 del 09/06/2026;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Bilancio in data 29/06/2026;

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 267/00 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità del Comune;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. lgs n. 267/2000.

Udita l'esposizione dell'Assessora Rossi.

Alle ore 11.58 esce il Consigliere Giacomozzi.
(Consiglieri presenti n.17 ed il Sindaco)

Alle ore 12.03 la seduta di Consiglio viene sospesa per riprendere alle ore 12.19.

Alla ripresa, risultano presenti all'appello il Sindaco ed i Consiglieri Bavaro, Caleca, Capobianco, Casu, Di Sabatino, Di Ventura, Donnarumma, Federici, Felici, Garofoli, Maceratesi, Mancini, Mirandi, Palombi, Petrocchi, Segnalini, Sestili e risultano assenti i Consiglieri Cenciarelli, D'Angelo, Di Andrea, Giacomoni, Giacomozzi, Pieretti e Valle.

A seguire, uditi gli interventi dei Consiglieri Di Ventura, Mancini, Maceratesi, Capobianco e del Sindaco Varone.

Alle ore 12.34 esce il Consigliere Di Ventura.
(Consiglieri presenti n.16 ed il Sindaco)

Udito l'intervento per dichiarazione di voto del Consigliere Federici.

Il tutto come da verbale inserito a seguire alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed ai cui contenuti si rinvia.

Con il seguente esito di voto palese per il punto n. 4 all'ordine del giorno:

FAVOREVOLI N. 12

ASTENUTI N. 5 (Capobianco, Federici, Maceratesi, Mancini, Petrocchi)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e ss.mm.ii., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 115/2026 pubbl. il 22.01.2026 R.G. n. 1332/2025.

di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1. Ammonta a complessivi complessivi € **4.335,82**, così suddivisi:

- Sorte pari ad € 4.112,79
- Spese ed accessori di legge ad € 223,03

che trova copertura finanziaria **sul cap. 5565.00/2026 correlato al capitolo dell'entrata 284.00/2026**, relativo ai fondi destinati alla "Disabilità Gravissima", che presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che il presente riconoscimento di debito fuori bilancio è effettuato fatta salva la verifica di eventuali responsabilità amministrative e contabili e l'eventuale esercizio delle azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili;

di demandare al Responsabile dell'Ufficio di Piano – Distretto RM 5.1 l'adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione, nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;

di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro i termini previsti dalla legge;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e sul sito istituzionale del Comune di Monterotondo sezione "Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico”;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere all'adempimento dell'obbligazione derivante dal decreto ingiuntivo sopra riferito, con il seguente esito di voto palese per il punto n. 4 all'ordine del giorno:

FAVOREVOLI N. 12

ASTENUTI N. 5 (Capobianco, Federici, Maceratesi, Mancini, Petrocchi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.

Dopo la votazione esce il Consigliere Federici.
(Consiglieri presenti n.15 ed il Sindaco).

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

Punto n. 4: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS N. 267/2000 E SMI).

Presidente DONNARUMMA. Delibera n. 4. Prego, assessora.

Assessora ROSSI. Grazie, Presidente. Con questa delibera chiedo al Consiglio comunale di approvare il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per ottemperare alla sentenza del tribunale ordinario di Tivoli, sezione lavoro n. 115, pubblicata il 22 gennaio 2026 e notificata a mezzo PEC all'ente il 27 gennaio 2026. Oramai mi ripeto da quasi due anni, quando si tratta di sentenze esecutive, dobbiamo, il Consiglio, meglio, deve rispettare quanto stabilito dall'articolo 194, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale norma impone al Consiglio di approvare la legittimità dei debiti fuori bilancio per le sentenze esecutive. In questi casi, il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità in quanto esercita una mera funzione ricognitiva. Non è possibile, infatti, opporsi al pagamento del debito. Con tale sentenza il tribunale di Tivoli ha riconosciuto il diritto della parte ricorrente di ricevere il contributo di cura per il figlio affetto da disabilità gravissima nella misura intera e non in quella ridotta e rideterminata dal comune di Monterotondo nell'importo mensile di 400 euro anziché 700. Il comune di Monterotondo, quindi, è stato condannato al pagamento della somma di 700 euro mensili, da marzo 2023, momento in cui è avvenuta la riduzione, con l'esclusione dei mesi di novembre e dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, fino al 2025, per l'importo complessivo, ovvero compresi interessi, di 4.335,82 euro. Il comitato istituzionale aveva motivato, della ASL RM5, aveva motivato la riduzione dell'importo sulla base di minori stanziamenti regionali. La sentenza del tribunale di Tivoli valorizza la natura vincolante del contributo di cura e censura la rimodulazione effettuata, non essendo prevista dalle linee guida regionali, decisione ad avviso del tribunale priva di qualsivoglia autorizzazione, quindi un atto assunto in carenza di potere e senza autorizzazione. Va però evidenziato, e qui troviamo la compensazione alle spese legali, che il tribunale comunque ha verificato che c'erano accertamenti minori dei fondi regionali e comunque l'intento solidaristico operato dalla commissione di ridurre l'importo per ampliare la platea dei maggiori aventi diritto. La sentenza del tribunale di Tivoli è immediatamente esecutiva, quindi il Comune, per evitare la fase esecutiva con responsabilità degli amministratori e dei funzionari, deve procedere al pagamento. Approvare questa delibera non vuol dire riconoscere la legittimità di questa sentenza, cioè noi non ci poniamo questo problema, voi non vi ponete questo problema, ma ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno avente rilevanza contabile che è maturato all'esterno del bilancio stesso, sui cui l'ente non può incidere e di verificare la contabilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio di bilancio. Il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole, è stata esaminata in Commissione bilancio ieri, chiedo quindi al Consiglio di riconoscere, per queste esposte motivazioni, la legittimità del debito fuori bilancio afferente alla suddetta sentenza. Trova copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 26, "Disabilità gravissima", ha la necessaria copertura. Il responsabile dell'ufficio di piano provvederà ai relativi adempimenti di impegno e alla liquidazione. Vista l'urgenza, vi chiedo anche di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Una cosa, l'opposizione chiedeva un attimo, due minuti di interruzione, possiamo concederlo e sospendiamo il Consiglio due minuti. Cinque minuti, massimo.

(Sospensione della seduta)

Presidente DONNARUMMA. Riprendiamo. Prego, segretario, per l'appello.

Segretario SMARGIASSI. Grazie, Presidente. Sono presenti diciotto e sono assenti sette, e sono Cenciarelli, D'Angelo, Di Andrea, Giacomoni, Giacomozzi, Pieretti e Valle. Prego, Presidente.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Prego, consigliere Di Ventura.

Consigliere DI VENTURA. Grazie, Presidente. Riflesso involontario. Mi stavo alzando, ma, se non ricordo male, oggi si interviene da seduti. Io brevemente vado a motivare la posizione del gruppo Bene Comune, che ha fatto una riflessione approfondita su questa delibera e che in parte ha motivato anche la sospensione del Consiglio e che ha portato poi alla riunione di tutti i gruppi consiliari di opposizione, ognuno poi per propria scienza e coscienza motiverà la propria posizione. Io ho una domanda da sottoporre all'assessora, ma anche sotto forma di valutazione e di riflessione collettiva sul tema, perché non è competenza specifica, a mio avviso, del suo assessorato, ma soprattutto dell'Assessorato ai servizi sociali. Sappiamo bene, da consiglieri comunali ancor prima che da giuristi, quelli che sono gli obblighi che seguono una sentenza esecutiva, come quella del tribunale di Tivoli, che viene portata all'approvazione del Consiglio comunale e l'assessora giustamente ricordava l'articolo 194, comma 1, del TUEL. Poi ognuno nelle varie sedute di Consiglio comunale che ci sono state da inizio mandato ha fatto la propria valutazione su come votare o meno, se accogliere la proposta di delibera, astenersi o votare addirittura contrariamente, come è capitato anche al sottoscritto su varie tematiche che ci sono state sottoposte. La valutazione e la riflessione a voce alta che faccio con l'assessora e con il resto dell'aula muovono, ovviamente, dalle motivazioni della sentenza, che vado a leggere perché a mio avviso, in maniera testuale, danno una chiara lettura di quella che è stata la vicenda che viene posta alla nostra attenzione. Il giudice, nella parte finale della sentenza, scrive: "Alla luce di tale ricostruzione normativa si evince come il Comune, attraverso la propria deliberazione e la determinazione del comitato istituzionale, a fronte di uno stanziamento regionale insufficiente, abbia adottato un nuovo criterio di distribuzione delle somme al fine di assicurare ad un maggior numero di utenti beneficiari dello stanziamento l'importo minimo previsto dalle citate linee guida emesse dalla regione Lazio, pari ad euro 400. Tuttavia, tale previsione di un criterio diverso rispetto a quello di cui alla delibera della Giunta regionale n. 897 del 2001 non appare sostenuto da qualsivoglia autorizzazione, configurandosi quale atto assunto in carenza di potere e senza autorizzazione". In altri termini, per essere molto brevi, il Comune con un intento sicuramente, il Comune, rectius il Comitato istituzionale dei sindaci, che poi ha assunto questa decisione, sulla base di questa carenza di fondi ha deciso di aumentare il più possibile la platea dei destinatari. È una valutazione che ci sentiamo anche di condividere sulla base di quella che è l'esigenza di bilancio, essendoci questa carenza di fondi. Il tema vero è che è stata dichiarata illegittima dal tribunale di Tivoli. Quindi la valutazione e la riflessione che faccio a voce alta è: ci sono altri soggetti potenzialmente esclusi da questa graduatoria, soggetti che possono avviare un'azione giudiziaria nei confronti del Comune, o perché sono stati totalmente esclusi sulla base dei nuovi criteri adottati dal Comune, in violazione della normativa di rango superiore, oppure soggetti che hanno partecipato ed esclusi parzialmente rispetto a quella che invece era la dotazione economica a cui avrebbero avuto diritto, sulla base della determina regionale? Noi come opposizione, parlo perlomeno del sottoscritto, non ha tutti questi elementi di valutazione, quindi noi oggi ci troviamo ad approvare questo debito fuori bilancio, ma magari abbiamo una platea di potenziali destinatari e di potenziali contenziosi di cui non sappiamo assolutamente nulla. Mi è stato riferito, nella riunione che abbiamo fatto con la minoranza, che anche altri comitati istituzionali in altri distretti sociosanitari hanno provato ad affrontare questa vicenda, che non riguarda ovviamente solo il nostro distretto, e mi sembra di capire che la giurisprudenza sia in linea, sia quella

amministrativa che quella ordinaria, con quanto sancito dalla giudice Mariscotti, del tribunale di Tivoli. Quindi è chiaro che chiedere al gruppo Bene Comune un voto favorevole con una marea di dubbi, interrogativi e di situazioni che non conosciamo, e ribadisco sui quali non voglio e non vogliamo gettare particolari responsabilità sulla scelta adottata dal comitato istituzionale rappresentato dal comune di Monterotondo, perché la scelta era quella tra escludere più persone oppure provare, con i pochi fondi a disposizione, di aumentare la platea dei destinatari. Essendo stata accertata l'illegittimità da una sentenza del tribunale, in linea, tra l'altro, con un indirizzo giurisprudenziale, mi sembra abbastanza consolidato, ripeto, noi ci troviamo questa proposta di delibera, ma non sappiamo tutto quello che c'è intorno. Quindi non so se l'assessora riesce a darci qualche elemento in più in questa sede per direzionare diversamente il nostro voto, altrimenti, per quanto mi concerne il voto, non può che essere di astensione, fermo restando il diritto sacrosanto di questa signora a percepire la differenza che non le sarebbe stata corrisposta secondo il dispositivo della sentenza.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Prego, consigliera Mancini.

Consigliera MANCINI. Cercherò di essere abbastanza breve, per dare spazio anche al consigliere Maceratesi. Quello che ha cercato di chiedere il consigliere Di Ventura è un po' quello che avevamo trattato durante la commissione, con anche l'assessora Marcella Rossi. Il problema di questa sentenza è che il giudice Mariscotti, un giudice del lavoro, ha identificato pienamente l'estraneità della regione Lazio rispetto a quanto applicato dal comune di Monterotondo, che, ripeto, sia per l'oggetto, quindi le patologie gravissime, sia per quante persone purtroppo ne devono beneficiare, è anche condivisibile sotto l'aspetto umano il criterio. Quindi, meglio una platea più ampia, come diceva il consigliere Di Ventura, però dare un po' a tutti. Giustamente una residente di Fonte Nuova non lo ha ritenuto giusto, probabilmente per i suoi motivi personali, quindi ha fatto giustamente ricorso e il giudice Mariscotti gli ha riconosciuto il suo pieno diritto. Ci è stato detto in commissione che probabilmente ci possono essere altre persone che potrebbero accodarsi, avendo avuto una sentenza favorevole di questo tipo, a richiedere lo stesso indennizzo. Come d'altra parte, però, il Comune potrebbe avere per quest'anno in corso una lista di attesa degli esclusi, se si equipara a quello che prevede il bando, che potrebbero fare lo stesso un ricorso. È anche vero che il comune di Roma è stato uno dei primi ad avere sentenze di questo genere, si sono un po' omologati e i Comuni stessi si sono attivati, quindi chiaramente noi non possiamo votare favorevole a un riconoscimento di un debito di questo genere, perché secondo me qualcuno doveva anche partecipare prima, come ho detto già in commissione, anche con un parere e dare delle linee guida; e mi sembra molto chiara la sentenza. Però è anche altrettanto vero che gradirei da parte del Comune, dal reparto dei servizi sociali un impegno: visto che Monterotondo è il capo distretto, di convocare gli altri due Sindaci e adoperarsi affinché ci sia la copertura di questo servizio, perché la disabilità gravissima va sicuramente tutelata e quindi sarebbe obbligo, come c'è stata la decisione presa dal comune di Monterotondo, ed è per questo che è stato anche condannato, perché è il rappresentante del distretto, prendersi carico di convocare gli altri due Sindaci, trovare le risorse e coprire la lista d'attesa per evitare che le prossime azioni siano derivanti da chi viene escluso da questo servizio, e cercare di coprire l'ammacco che per diversi motivi in questo momento c'è. Ma non è detto che poi sia per sempre. Per cui, per le annualità che servono, quindi devono trovare le risorse, collaborando, mettendoci ognuno per il proprio Comune la propria responsabilità, e rapportandosi anche con la regione Lazio.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Prego, Maceratesi.

Consigliere MACERATESI. Nella giornata odierna inizia la discussione di una delle due delibere delicate, un pochino più delicate rispetto a quelle che abbiamo affrontato. Io, anche confrontandomi con i colleghi, sono un pochino sempre distante da alcune cose, nel senso su una delibera del genere prendo l'argomento principale, cioè l'oggetto, quello che è successo è legato a qualcosa, lo tiro fuori dalla delibera e poi valuto la delibera, perché penso che sia giusto fare così, perché non posso valutare ogni atto in merito a quello che è l'oggetto principale. Qui parliamo di disabilità, quindi sarebbe vietato votare contro, vietato istituzionalmente votare contro. Però valuto che questa è una delibera che passa in quest'Aula, come ne sono passate tante altre, come quella delle bollette qualche settimana fa, e io ho sempre fatto un'analisi di quello che è la delibera, cioè il contenuto di questa è arrivata qui e per quali motivi è arrivata qui. Ripeto, l'argomento principale è la disabilità, che all'interno della sentenza è molto chiaro, è un... non mi viene il termine, non vorrei sbagliare, però è un sacrosanto diritto di queste persone richiedere quegli importi e ottenerli. Come è sacrosanto diritto delle persone che presumibilmente da tot anno in poi, purtroppo, se continueremo di questo passo, non potranno ottenere alcun beneficio, quindi averne diritto. Ripeto, questa è stata una scelta politica. Il dirigente ieri nei Capigruppo è stata abbastanza chiara, dovevamo prendere una decisione, come facevamo, facevamo male, però la vedo abbastanza riduttiva. Nel senso che a suo tempo, valutando magari anche un parere legale degli avvocati che abbiamo internamente, perché penso che già all'età 2022, 2021, non ricordo di quando è, c'erano già gli avvocati, quindi eventualmente chi amministrava a quel tempo avrebbe potuto chiedere un parere o prendere una decisione diversa in base a delle leggi, a qualcosa. Perché, se oggi viene riportata su una sentenza degli articoli di legge, gli stessi che già esistevano prima, quindi un avvocato avrebbe potuto dare sicuramente un parere discordante alla scelta politica presa. Quindi oggi, e per fortuna, ci troviamo davanti a una sentenza che riconosce una cifra a beneficio di una persona, che logicamente ha questa problematica e compensa le spese di lite. Per noi è un beneficio, una fortuna. Però, mantenendo questo regime sbagliato, questa modalità di fare politica, noi in futuro è capace che delle sentenze così porteranno delle spese maggiori per il Comune, come è successo per le bollette. Quindi è giusto ogni tanto fermarsi e le scelte politiche magari dividerle, decidere, quando accadono queste cose, come è meglio farle. Ripeto, se oggi avessi avuto la libertà, dico così perché non la ho, visto il contenuto della delibera stessa, io avrei votato contro. Sarò costretto, perdonatemi il termine, ad astenermi, perché ripeto, parliamo di persone, nel caso specifico di questa persona, ma molte altre che ne avevano diritto e non so se mai arriveranno sentenze identiche al nostro Comune... ho perso il filo del discorso. Comunque, se arriveranno altre sentenze, ci sarà da vedere se le spese che dovrà affrontare questo Comune saranno quelle dovute oppure maggiorate. Quindi oggi avrebbe fatto piacere sentire in quest'Aula, ascoltare magari anche una prospettiva futura, perché questa delibera apre le porte a qualcosa di più grande. Come ci siamo detti nei Capigruppo, ci saranno delle persone che non potranno neanche usufruire di un minimo di contributo, perché poi la legge parla chiaro: se i fondi sono quelli, logicamente si dovrà scegliere se dare il massimo a qualcuno o il minimo a tutti. Non puoi più scegliere. A posto. Quindi, in automatico, questa è una porta che oggi si è chiusa. Quindi in automatico, ripeto, per quello che è il contenuto, sarò sicuramente costretto ad astenermi dalla delibera, però oggi avremmo potuto e voluto sentire, magari in previsione futura, quali erano le idee che l'amministrazione avrebbe voluto mettere in campo per sopperire a questa problematica.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Capobianco, prego.

Consigliere CAPOBIANCO. Sarò brevissimo, perché gli tutti gli interventi sono stati molto esaustivi. In realtà, quello che mi aspettavo dall'intervento politico, non parlo della persona, è proprio quello di dire è successo questo, però adesso noi opereremo e ci muoveremo, insieme a tutto

il territorio, per cercare di capire come risolvere il problema. Ho avuto l'impressione, mi sembra che questo è condivisibile da tutti noi, che oggi l'attenzione è diventata molto tecnica, cioè abbiamo questo problema, oggi risolveremo così, poi vedremo quello che succederà; e non mi sembra che ci sia stato comunque in qualche maniera da parte del relatore, ma nulla me ne voglia, perché è anche una questione abbastanza annosa e delicata, l'idea di esporsi e proporre qualche alternativa. Alternativa che poi può essere solo di carattere squisitamente politico e non può essere tecnico, cioè è una volontà, chiaramente. Non ne posso fare colpa all'assessora, perché ne abbiamo parlato in commissione e la ringrazio anche per l'impegno e per le specifiche che ci ha dato nell'apposita commissione, in Capigruppo, quindi non è nulla nel particolare dell'assessora, però è evidente che il gruppo politico in sé sta utilizzando un metodo, potrei utilizzare il termine non proprio corretto, tecnocratico. Si risponde a questa situazione e poi si spera che non succeda nient'altro. Non è un atteggiamento politico, ma ci deve essere dietro quella che è la politica, visione e cercare anche di anticipare le situazioni. Questo purtroppo mi mette nella condizione, anche disagiata, di astenermi al voto, anche se ero tentato fino all'ultimo di votare favorevolmente, chiaramente. Perché è un dato di fatto.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Prego, Sindaco.

Sindaco VARONE. Grazie, Presidente. Intervengo su un punto. Oltre a poter fornire magari qualche chiarimento ai consiglieri e alle consigliere, su un punto che è indubbiamente, prettamente politico, ma poi è anche amministrativo, perché, guardate, purtroppo questo è il caso, e non vorrei che fosse interpretato come solo politico, quando indubbiamente è politico e amministrativo, quando più volte da quest'Aula, soprattutto in quest'Aula abbiamo detto che i Comuni non arrivano più. Ci stiamo facendo carico, e potrei farvi vari esempi, ormai anche di temi sui quali non possiamo materialmente o fare di più di quello che stiamo facendo o comunque provare ad avviare interlocuzioni, scrivere, dare dati, fare analisi, ma poi non ne riceviamo nulla indietro, perché è chiaro che con rammarico voterò questa delibera. Con rammarico, perché è un tema che mi rammarica. Poi doverosamente, istituzionalmente la voto e mi riconosco anche in quella mamma che ha fatto questa battaglia. All'epoca, quando il comitato istituzionale, dove Monterotondo è capofila, insieme a Mentana e Fonte Nuova si è deciso di fare quella ripartizione su un totale che c'è stato sulla disabilità gravissima, comunicata dalla Regione, che era insufficiente e noi dobbiamo partire da questo assunto: quali sono le funzioni dei Comuni? A, B, C, D, E fino a Z. Anzi, forse replichiamo l'alfabeto quattro o cinque volte. Quali sono le competenze della Regione o di altri enti? Che non è che dico Regione: una volta è Città metropolitana, una volta è Regione, una volta è lo Stato. Quali sono? Quelle sanitarie. Bene. Le risorse non ci sono. Quindi il comitato istituzionale è chiaro che tra l'altro è un organismo anche a tre, quindi non si è mai andati allo scontro e si è cercato sempre di fare un ragionamento istituzionale, come ci piace dire da buon padre di famiglia; in quel caso, con rammarico è stata presa una scelta che avremo pure domani mattina. Che cosa si fa con risorse pari a 100, utenti pari a 40 e le risorse non bastano perché, se la soglia minima è 700 euro? O dimezziamo l'assistenza, oppure si dà un po' meno a tutti, ma quantomeno diamo un'assistenza. Lo scoglio che abbiamo avuto davanti è stato questo. Questa persona, questa mamma indubbiamente e io penso, ora non lo ricordo precisamente, ma credo, sono sicuro perché non abbiamo avuto in questi ultimi anni motivi eclatanti di votare... la figlia di un utente, mi ricorda il consigliere Garofoli, però stavo dicendo che non mi ricordo che abbiamo avuto motivi eclatanti di delibere non votate nel comitato istituzionale. Quindi è chiaro che questa mamma, dove la figlia doveva avere un contributo di 700 euro, ce l'ha avuto di 400 perché nel comitato istituzionale è stata presa quella scelta, ha poi fatto i suoi passi e le sue battaglie. La sentenza ci riconosce, però c'è un passaggio nella sentenza dove ovviamente lo dice in maniera chiara: ovviamente la colpa non

può essere riconducibile al comune di Monterotondo. Viene citato il comune di Monterotondo in qualità di capofila. Quindi è un tema, e già io penso il comitato istituzionale, anche alla luce di questa sentenza, dovrà interrogarsi su come procedere in futuro, perché alla domanda, se non sbaglio del consigliere Di Ventura, è una casistica che potrebbe riguardare una quarantina, se non sbaglio quarantuno utenti. Quindi è chiaro che c'è una differenza, ci potrebbe essere, qualora altre persone scelgano di far prevalere i loro giusti e sacrosanti diritti, anche alla luce di una sentenza, di veder riconosciuta la parte mancante, a quel punto io vi dico, colleghi e colleghe, noi dovremo fare un'azione di rivalsa, noi questa volta, Monterotondo come capofila, in accordo Mentana e Fonte Nuova, alla Regione. Noi non è possibile che continuiamo a sostenere con sforzo dei servizi che non sono nient'altro che sanitari, e vi potrei citare anche su questo il servizio sulle tossicodipendenze, così come tanti altri servizi che di sociale hanno poco o, meglio, magari hanno anche molto, ma non sono sociale, ma sono sociosanitari, se non prettamente sanitari, eppure ce ne facciamo carico noi. Quindi la verità è questa. È un tema sicuramente delicato, io voterò favorevolmente questa delibera. È chiaro che ci facciamo carico di ridare a questa famiglia, a questa mamma di un utente quello che una legge doveva garantirgli, che però chi ci doveva trasmettere questi soldi, perché è un obbligo in capo alla regione Lazio, non ci ha trasmesso, quindi capiremo nelle prossime scelte. Guardate che quello che abbiamo davanti, appena finisco di parlare, è questo per il futuro, cioè tra un minuto: di questi utenti decidere se sostanzialmente la metà lasciarli fuori dal contributo, perché riapplicando il valore che correttamente dovremo applicare, se ne lasciano fuori circa la metà. Quindi da appena finisco di parlare il distretto o anche il consorzio avrà questo scoglio e dovremo ragionare sul da farsi. Ho fatto questo intervento solo per chiarezza e per un contributo a tutti i presenti. Grazie.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Per dichiarazione di voto. Federici, prego.

Consigliere FEDERICI. Grazie, Presidente. Riprendo un attimo l'intervento del Sindaco, perché secondo me è emerso un qualcosa che non risponde esattamente alla verità, perché, se si legge bene la sentenza, in realtà ciò che la sentenza dice chiaramente è che non si rinviene inoltre una responsabilità diretta della Regione per avere erogato un contributo inferiore, atteso che ciò non abbia legittimato o abbia legittimato la decisione del Comune. Quindi, in realtà, la sentenza ciò che esclude è proprio la colpa della Regione, quindi la dà al Comune. Questo passaggio invece in realtà sembrava al contrario, Sindaco. Per questi motivi, mi accodo al quello che ci siamo detti insieme a tutte le opposizioni, atteso che chi il ricorrente ha pienamente ragione e atteso che quello che ci ha detto il consigliere Capobianco prima, che ci si aspettava magari già una presa di posizione, noi abbiamo fatto vari incontri su questo aspetto, capigruppo, commissione, eccetera, quindi magari una risposta più chiara su quello che dobbiamo fare prossimamente, credo che la posizione di astenersi sia quella più giusta e quindi anticipo la posizione del gruppo di Fratelli d'Italia, che è quella dell'astensione.

Presidente DONNARUMMA. Grazie. Mettiamo in votazione la delibera.

La votazione è aperta.

(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.

Presenti	17
Favorevoli	12

Contrari	00
Astenuti	05

Il Consiglio approva.

Mettiamo in votazione l'immediata esecutività della delibera.

La votazione è aperta.

(Votazione con procedimento elettronico)

La votazione è chiusa.

Presenti	17
Favorevoli	12
Contrari	00
Astenuti	05

Il Consiglio approva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 49**

Ufficio Proponente: **Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1**

Oggetto: **RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. - SENTENZA T.O. TIVOLI N. 115/2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio di Piano del Distretto RM 5.1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/05/2026**

Il Responsabile di Settore

dott.ssa Fiori Monica

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **04/06/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Donnarumma Vincenzo

Il Segretario Generale

Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Vincenzo Donnarumma in data 08/07/2026
Michele Smargiassi in data 08/07/2026



Comune di Monterotondo

Data 30/06/2026 N. 31	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEBITO FUORI BILANCIO, EX ART. 194, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. - SENTENZA T.O. TIVOLI N. 115/2026
--	--

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione nr. 31 del 30/06/2026 viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune (<https://servizi.comune.monterotondo.rm.it/ServiziOnLine/Istanze/landingIstanza?Id=1>) e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione diviene esecutiva dal 18/07/2026 in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000;

Monterotondo li, 08/07/2026

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Michele Smargiassi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Michele Smargiassi in data 08/07/2026